



ISTITUTO TECNICO STATALE
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO
"MANLIO ROSSI DORIA"



Via Manlio Rossi Doria - MARIGLIANO (NA) - tel. 081/8851343 - fax 0815191882 -
e-mail: natd420003@istruzione.it - Codice fiscale 92003220636 - PEC natd420003pec@istruzione.it

PROTOCOLLO N° 03770 del 05/09/2017

A tutti i docenti
Al personale ATA
p.c. al DSGA

**DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RECANTE COMPENDIO DI NORME PER TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA
a.s. 2017/18**

Si invita il personale tutto a prendere visione della comunicazione del Dirigente Scolastico, contenente alcune disposizioni di carattere organizzativo e normativo che, lungi dal risultare esaustive delle problematiche scolastiche e dei risvolti riguardanti la professione docente, costituiscono un utile compendio per il buon andamento del servizio.

ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI

L'orario di servizio va rispettato rigorosamente, sia per quanto riguarda le attività didattiche di lezione (art. 28 CCNL 29-XI-2007), sia per le attività funzionali all'insegnamento (art. 29 CCNL 29-XI-2007). L'orario di insegnamento è di 18 ore settimanali. L'orario provvisorio e quello definitivo, come pure le disposizioni giornaliere di supplenza, sono ordini di servizio e vanno quindi adempiuti. La verifica del rispetto dell'orario di servizio (attività di insegnamento + attività funzionali all'insegnamento) avviene tramite firma ad inizio di qualsiasi attività (curricolare, collegiale, di supplenza, help, corsi di recupero, per progetti afferenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per commissioni, ecc.). La puntualità è atto dovuto ed elemento di qualità del servizio scolastico che devono essere garantiti ai discenti. Il ritardo nella presa di servizio si configura come una *culpa in vigilando* che può dar luogo all'avvio di procedimenti disciplinari. Si ricorda che l'insegnante deve trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Le lezioni hanno la seguente articolazione:

Ingresso h.08,15; 1^a ora 08,15 – 09,15; 2^a ora 9,15 –10,15; 3^a ora 10.15– 11.15 Intervallo 11,00 – 11,15; 4^a ora 11,15 –12,15; 5^a ora 12,15-13,15; 6^a ora 13,15-14,15.

E' vietato alle classi di lasciare l'aula prima del suono della campanella, **l'insegnante è responsabile del rispetto di tale disposizione.**

RITARDI E PERMESSI BREVI DEL DOCENTE (CCNL 29.11.2007 ART. 15)

Per la giustificazione dei ritardi e per le richieste di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata (da considerare sempre come ore intere) ciascun docente utilizzerà il modello disponibile presso l'Ufficio del personale che dovrà essere tempestivamente protocollato; le ore si recuperano entro i 2 mesi successivi alla richiesta. In caso di necessità di allontanamento improvviso dalla scuola per motivi di salute, il docente deve tempestivamente informare il Dirigente scolastico, che predisporrà tramite i suoi collaboratori l'eventuale assistenza o la supplenza. In ogni caso i permessi devono essere oggetto di formale autorizzazione scritta. I collaboratori del Dirigente scolastico annoteranno tempestivamente i ritardi e i recuperi utilizzando l'apposito registro.

FERIE, PERMESSI RETRIBUITI, ASSENZE (CCNL 29-XI-2007 ARTT. 12, 13, 15, 17, 19).

Si rimanda a quanto stabilito dal CCNL e dalla Contrattazione integrativa d'Istituto, consultabile online e presso l'Ufficio del Personale. Il docente è tenuto a comunicare all'Ufficio del Personale, il giorno prima (se possibile) e comunque entro l'inizio dell'attività didattica (ore 8.00), l'assenza dal servizio determinata da motivi di salute o da urgente impossibilità a garantire la presenza. Le richieste dei

permessi di cui all'art. 15 devono essere sinteticamente motivati e inoltrate almeno tre giorni prima, tranne motivi eccezionali da documentare. In ogni caso il docente è tenuto a fruire dei permessi, congedi e ferie solo dopo aver verificato l'effettiva e formale concessione, diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata e come tale oggetto di contestazione d'addebito.

ASSENZA IMPROVVISA DEI DOCENTI

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, **ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione**, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni. Al riguardo si rispetterà la seguente procedura, fino alla eventuale nomina del supplente, e la sostituzione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- Utilizzo di docenti tenuti al completamento dell'orario (ore a disposizione);
- Ore di permesso da recuperare;
- Ore di recupero per la flessibilità;
- Docenti in compresenza (ITP, potenziamento, sostegno). Il Docente di sostegno, solo se della stessa classe e ad eccezione delle situazioni in cui non siano disponibili altri docenti;
- Ore eccedenti effettuate da docenti della stessa classe/sezione;
- Ore eccedenti effettuate da docenti di altre classi/sezioni;
- Suddivisione della classe/sezione.

ASSENZE DA ORGANI COLLEGIALI

Premesso che il Piano Annuale delle Attività è documento deliberato per tempo dal Collegio docenti con tutti gli impegni collegiali di servizio obbligatori e che la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento è un dovere d'ufficio da assolvere con diligenza tanto quanto l'attività di insegnamento, qualora e solo per gravi motivi documentati, il docente sia nella condizione di non potervi partecipare, dovrà farne richiesta per iscritto al Dirigente scolastico, che la valuterà e giustificherà l'eventuale assenza con idonea e probante documentazione. Si rammenta, inoltre, che se il grave motivo è imputabile alla salute e comprovato da certificato medico regolarmente rilasciato, l'assenza pomeridiana rientra tra i congedi per malattia e non può essere concessa per metà giornata, ma per l'intera giornata (anche se il docente al mattino ha prestato regolarmente servizio; cfr. parere ARAN 11-06-2013 e Cassazione 6.02.1988 n.1290). L'assenza alle riunioni di Dipartimento, gruppi di lavoro e ai consigli di classe dovrà essere tempestivamente comunicata dal docente e dai coordinatori di dipartimento/classe. In caso di assenza superiore al 30% dei componenti il consiglio di classe è aggiornato automaticamente dopo tre giorni.

SCIOPERO E ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE

- Il diritto allo sciopero è disciplinato dalla legge 146/1990. In caso di scioperi ufficialmente proclamati per il personale, il D.S. (ai sensi dell'Allegato al CCNL 26-05-1999 art. 2 c. 3) inviterà il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione, per disporre di dati su cui basare l'organizzazione; la scuola ne dà comunicazione alle famiglie con 5 giorni di anticipo sul sito web e/o sulla bacheca del registro elettronico. Nel caso in cui la scuola non sia in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni si potrà disporre che gli alunni lascino l'Istituto.
- In caso di assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Si ribadisce che la vigilanza sugli alunni è un obbligo delicato e fondamentale del servizio scolastico, in particolare, disciplinato dal Codice civile (artt. 2043, 2047, 2048) e ribadito dall'art. 29 c. 5 del C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007 e da molte sentenze della Corte dei Conti e della Corte di Cassazione civile, tra cui la sentenza n. 3074 del 30/3/1999, ha così circostanziato gli ambiti di responsabilità: *L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico.*

La vigilanza deve esplicarsi, quindi:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula (con l'ausilio dei collaboratori scolastici);
- durante i cambi di turno tra i professori nelle classi (con l'ausilio dei collaboratori scolastici);
- dall'aula all'uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- nei trasferimenti dalle aule ai laboratori/palestra;
- in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- nel corso di visite guidate e di viaggi d'istruzione.

La vigilanza sugli allievi minorenni rientra, insieme all'attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali del docente, ed è certo quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e/o penale connessi. A tale scopo si raccomanda, a tutela dei docenti, oltre che degli allievi, puntualità nella presenza in classe, rapidità nei trasferimenti al cambio dell'ora, decisione nell'azione preventiva e, se necessario, di censura e ufficializzazione sul registro di classe dei comportamenti degli studenti che possono creare danno a se stessi o ai loro compagni. Il docente decide che cosa debba essere oggetto di valutazione disciplinare. I collaboratori scolastici collaborano nella vigilanza tutte le volte che il docente debba lasciare la classe per cambio ora o, eccezionalmente, per motivi personali; in quest'ultimo caso il docente deve espressamente richiedere loro questa collaborazione nella vigilanza.

Al fine, inoltre, di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, non solo ai fini della vigilanza e per non incorrere in eventuale responsabilità per *culpa in vigilando*, ma anche in funzione educativa, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a rafforzare l'idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti.

In sintesi, l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola. La responsabilità verso lo studente risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

1. risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

DURANTE LE LEZIONI

L'uscita degli alunni dall'aula è consentita a partire dalla seconda ora di lezione, un solo alunno alla volta, previa autorizzazione del docente (che ne è responsabile) e per reali necessità personali. Si consente di uscire prima di tale orario solo per reali motivazioni.

Rimane, inoltre, inteso che gli alunni non possono servirsi della bouvette al di fuori dell'orario di apertura.

ORARIO E FUNZIONAMENTO DELLA BOUVETTE

La bouvette è aperta fino alle ore 8.10 per riaprire alle ore 9.30. E' fatto divieto, a tutto il personale, di utilizzare la bouvette durante il cambio dell'ora. Eventuali inadempienze saranno oggetto di contestazione d'addebito.

DURANTE I CAMBI DI LEZIONE

Gli alunni devono rimanere in aula durante l'avvicendamento degli insegnanti senza disturbare le classi vicine, evitando sempre: - di trattenersi sull'uscio dell'aula in attesa del docente; - di accedere, senza permesso del docente subentrante, nei locali dei servizi igienici o di recarsi alla bouvette. Per recarsi in palestra o ai laboratori e al rientro in classe, gli alunni dovranno, obbligatoriamente, essere accompagnati dai rispettivi docenti.

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

E' appena il caso di sottolineare l'**assoluta necessità** per i docenti di assicurare la **massima puntualità e l'osservanza di quanto sopra**.

L'uscita anticipata è disposta dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori; nel dettaglio si specifica quanto segue:

- i genitori impossibilitati a al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- in situazione di emergenza, dopo verifica dell'identità del nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità, si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno;
- agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto.
- solo al segnale della campana la classe esce nel corridoio. I docenti sono naturalmente responsabili di uscite anticipate arbitrarie. I docenti dell'ultima ora sorvegliano le operazioni di uscita dall'aula.
- Gli **ingressi posticipati** e le **uscite anticipate**, rispetto al normale orario di inizio lezioni, devono essere autorizzati solo dal Dirigente e dai suoi collaboratori e devono, di norma, tener conto della scansione oraria delle singole lezioni. Gli ingressi posticipati devono essere giustificati dal D.S. o dai suoi collaboratori, presentando il libretto debitamente compilato al momento dell'entrata in Istituto. Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate entro le ore 9.00 in portineria, depositando il libretto debitamente compilato. In caso di malessere durante l'orario delle lezioni, lo studente avviserà il docente presente in aula, che lo farà accompagnare dal collaboratore scolastico in infermeria, dove si provvederà alle prime cure e, se necessario, saranno avvisati i genitori o i parenti. Non è consentita l'entrata oltre le ore 9.30 né l'uscita prima delle ore 11.15, fatta eccezione per casi straordinari debitamente comprovati e valutati dal D.S. o da un suo collaboratore.
- I genitori dell'alunno/a possono richiedere al Dirigente Scolastico un **permesso speciale**, temporaneo o valido per tutto l'anno scolastico per gravi e comprovati motivi. In questo caso su richiesta specifica della famiglia viene predisposto un permesso ad hoc di entrata posticipata/uscita anticipata.

GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE, RITARDI E PERMESSI DEGLI ALUNNI.

Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere notificati sul libretto e firmati dal genitore che ha depositato la firma all'atto del ritiro del libretto (se l'alunno/a è minorenne). In nessun caso agli alunni è consentito l'utilizzo del libretto dell'anno scolastico precedente. Gli alunni devono sempre portare con sé a scuola il libretto. I docenti controllino attentamente la corrispondenza delle firme.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE (cfr. Regolamento d' Istituto Titolo III art. 34)

Dopo ogni assenza, lo studente è ammesso alle lezioni se presenta la richiesta di giustificazione sul libretto scolastico personale delle giustificazioni, debitamente compilata, firmata dal genitore che ha depositato la firma all'atto del ritiro del libretto (se l'alunno/a è minorenne) e motivata. Lo studente deve esibire la giustificazione al docente della prima ora di lezione; in tal caso il docente, dopo il controllo della firma, attesterà l'accoglimento della giustificazione stessa; inoltre, si assicurerà che le precedenti assenze (risultanti sul registro elettronico) siano state giustificate. In caso di dubbi sulla veridicità della motivazione o sull'autenticità della firma il docente può invitare lo studente a presentarsi dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. Nel caso (eccezionale) che lo studente, assente nei giorni precedenti, sia sprovvisto di giustificazione, il docente annoterà la sua presenza nel registro elettronico segnalando la mancanza di cui sopra, ma l'alunno potrà essere riammesso in classe solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori mediante biglietto liberatorio da conservarsi in classe in apposito contenitore (busta o altro). Lo studente, il giorno successivo, dovrà regolarizzare la propria posizione; in caso contrario tale negligenza assumerà rilevanza disciplinare. Gli studenti maggiorenni hanno il diritto di presentare richiesta di giustificazione per le proprie assenze e, contemporaneamente, i genitori hanno il diritto-dovere di conoscere le assenze dei figli.

RITARDI IN ENTRATA.

Nel caso in cui uno studente entri in ritardo (fino alle ore 8,20), i controlli devono essere effettuati dal docente della prima ora di lezione, che segnalerà il "ritardo breve" sul registro elettronico. I ritardi dopo le ore 8.20 saranno giustificati solo dal D.S. o dai suoi collaboratori mediante il libretto personale delle giustificazioni. L'insegnante che notasse frequenti ritardi e/o assenze ripetute oppure continuative superiori ai 5 giorni, in particolari momenti o durante un particolare giorno della settimana, è invitato ad informare il Coordinatore di classe e un collaboratore del D.S..

ASSENZE AI CORSI DI RECUPERO EXTRACURRICOLARI

In caso di assenza ai corsi pomeridiani extra-curricolari (corsi di recupero), lo studente presenta regolare giustificazione all'insegnante della prima ora di lezione del giorno successivo all'assenza. Tutti i docenti sono tenuti ad un controllo scrupoloso del libretto (autenticità delle firme, cancellature, utilizzo del "bianchetto", ecc.). Eventuali irregolarità di ogni genere riscontrate dai professori devono essere segnalate in primo luogo al coordinatore della classe e poi al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.

ASTENSIONE COLLETTIVA DALLE LEZIONI (ADESIONE A SCIOPERO, MANIFESTAZIONE)

Le assenze per "sciopero degli studenti" non potranno essere giustificate, poiché la normativa scolastica prevede solo assenze per motivi gravi o per salute. Il docente si limiterà unicamente a "prendere atto" che il genitore è al corrente dell'assenza del figlio per quello specifico giorno. Tali assenze sono quindi da ritenersi "ingiustificate".

CONTROLLO E MANTENIMENTO DELL'IGIENE DEI LOCALI

Agli alunni sono raccomandati il rispetto per l'arredo scolastico, l'ordine e il decoro delle aule; tutti i docenti, e in particolare il coordinatore di classe, sono invitati a ricordarlo agli studenti e ad intervenire. In caso di condizioni igieniche non accettabili si deve immediatamente avvertire il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori. L'uso di alimenti in classe dovrà essere espressamente autorizzato dai docenti.

DIVIETO DI FUMO

Si ricorda a tutto il personale che, ai sensi della L. 3/2003 e della L. 128/2013 art. 4, è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto, in tutta la scuola, bagni e cortile inclusi, è vietato fumare. Si invitano, perciò, i docenti a non contravvenire per nessun motivo alle leggi vigenti e ad adoperarsi affinché siano rispettate da tutta la nostra comunità scolastica nel suo continuo impegno educativo al rispetto della salute, della sicurezza e della legalità. La normativa vigente obbliga, tra l'altro, le Istituzioni Scolastiche a comminare le sanzioni previste.

NORMATIVA DI SICUREZZA (cfr. Regolamento d' Istituto, Titolo IV)

I docenti devono conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della loro attività e rispettarla in ogni sua parte. Devono istruire i giovani allievi, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e normativi. Devono segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, ecc. Si ricorda che le porte di sicurezza devono restare chiuse e non devono essere usate se non in condizioni di emergenza. Il D.S. è tenuto a riprendere e sanzionare qualunque evento difforme dalle norme. Di norma agli alunni non è permesso accedere alle scale d'emergenza: tuttavia le scale dell'ala posteriore si possono utilizzare solo all'uscita, al termine delle lezioni. Inoltre, non è permesso agli alunni utilizzare l'ascensore, salvo gravi motivi e, comunque, accompagnati.

CELLULARI E SMARTPHONE

E' fatto assoluto divieto di mantenere aperti alla comunicazione i telefonini cellulari durante le lezioni. I cellulari devono essere riposti, all'inizio delle lezioni, negli appositi armadietti.

Tale normativa riguarda sia i docenti che gli alunni (D.P.R. 249/1998; C.M. 362/1998; Nota MPI prot. 30 del 15.03.2007) Agli alunni contravventori sarà applicato quanto previsto dal vigente Regolamento di disciplina (ritiro del dispositivo e consegna al D.S. o a un collaboratore del D.S., che lo restituirà solo a uno dei genitori se l'alunno è minorenne). Rimane inteso che è vietato rigorosamente utilizzare ed inviare dati e/o elementi informativi di altre persone, lesivi della dignità personale e professionale, con qualsiasi mezzo sia cartaceo che multimediale (immagini, filmati, social network...) indipendentemente dal fatto che lo si faccia per fini personali o per diffonderli (cfr. art. 51 b del Regolamento d'Istituto).

ASSEMBLEE D' ISTITUTO/CLASSE

E' principio pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma all'attività scolastica in genere. Permane, quindi, a tutela degli alunni, la responsabilità del docente della classe in servizio in quell'ora, il quale può esercitare una vigilanza discreta tesa a verificare il regolare e disciplinato svolgimento dell'assemblea. Va da sé che il grado di vigilanza richiesto è inversamente proporzionale al grado di maturità e al senso di responsabilità degli alunni della classe. Si eviti comunque l'allontanamento dall' aula.

PROPAGANDA

Non è consentito far circolare in visione o distribuire manifesti, volantini o qualsiasi altro scritto, senza autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Si sottolinea che durante i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio o uscita, non possono essere **mai lasciati liberi di muoversi autonomamente** in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.
- In caso di malore gli alunni devono essere prontamente soccorsi e, qualora le condizioni di salute non consentono l'uscita, essi devono restare in albergo assistiti da almeno un docente.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI

Si auspica che il docente instauri un rapporto educativo proficuo ed efficace (fondato su coerenza di atteggiamenti, contegno adeguato ed esemplare anche nel linguaggio, rispetto reciproco con la classe), tale da non richiedere solo interventi di tipo sanzionatorio; ad ogni modo, il riferimento è il Regolamento di applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007), il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di disciplina. Nel caso in cui il tipo di mancanza richieda provvedimenti diversi dal richiamo, il docente deve immediatamente verbalizzare nella funzione *Note disciplinari* del registro elettronico i fatti accaduti e, in caso di gravità, segnalarli immediatamente al DS e/o ai suoi collaboratori per l'attivazione delle procedure disciplinari eventualmente previste.

CONVOCAZIONE DEI GENITORI

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui anche telefonici con le famiglie e, anzi, si auspica un contatto scuola/famiglia sempre più stretto e collaborativo anche attraverso le forme che la moderna tecnologia offre.

TENUTA REGISTRO ELETTRONICO – VERBALIZZAZIONI

E' necessario provvedere con diligenza a tutte le annotazioni, utilizzando le varie applicazioni del registro elettronico nella sua funzione di "Registro di classe" e di "Giornale del professore", in particolare: - apposizione della "firma" - lezioni svolte, indicando con precisione gli argomenti trattati; - assenze e variazioni presenze (attraverso un attento appello); - giustificazione di assenze e ritardi (il docente della prima ora) - valutazioni; - colloqui con le famiglie; - valutazione di elementi non prettamente cognitivi (partecipazione, interesse ecc.). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 208196 del 1997, ha chiarito in modo definitivo che il registro di classe è un atto pubblico "in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza". Le circolari del Dirigente che riguardano anche gli studenti e/o i genitori e che vengono consegnate in aula dai collaboratori scolastici vanno lette e sul registro, in Agenda, deve essere annotata la loro lettura mediante la dicitura: "Letta circolare n. ... prot. n. ... del ... Oggetto: ...".

In occasione di verbalizzazione nei Consigli di Classe, riunioni di dipartimento, etc... il Coordinatore detta una breve sintesi significativa di quanto deciso ed il Segretario cura la trascrizione puntuale. In caso di controversie ciascuno può chiedere e ottenere di allegare al verbale una propria dichiarazione sottoscritta.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.S., CIRCOLARI, ETC...

Tutte le comunicazioni relative alle disposizioni del Dirigente Scolastico saranno prioritariamente pubblicate sul sito web dell'istituto e inviate sulla posta elettronica dei singoli docenti. E' compito di ogni docente controllare assiduamente le circolari, che costituiscono la normale forma con cui vengono veicolati le disposizioni di servizio. Si raccomanda, inoltre, di consultare con assiduità anche il sito web dell'Istituto. E' superfluo ricordare che si deve dare puntuale applicazione agli ordini di servizio.

TIROCINIO ED ESPERTI ESTERNI

Sia il tirocinio che l'intervento di esperti esterni nella scuola, deve essere sempre autorizzato dal Dirigente Scolastico. In caso di progetto che preveda un contratto dai risvolti finanziari, è necessaria, altresì, la stipula del contratto prima che l'attività inizi. In caso di prestazione non retribuita, i docenti devono comunque acquisire l'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico (richiesta su apposito modulo). Si precisa altresì che

- il tirocinante svolge un'attività esclusivamente formativa e di apprendimento; dunque, la responsabilità in relazione agli alunni è in capo al docente tutor, che accoglie nella propria classe il tirocinante. ;
- anche in caso di intervento di esperti esterni, la responsabilità in relazione agli alunni è in capo al docente presente in aula, il quale, dunque, non deve assentarsi nel corso dello svolgimento del progetto ed è tenuto ad intervenire, qualora ne ravvisi la necessità.

INGRESSO DI ESTRANEI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L'accesso nei corridoi e alle aule, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori, inclusi i genitori degli alunni, i quali (inclusi i delegati) sono invece autorizzati ad accedere:

- durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il Dirigente e collaboratori;
- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
- durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente.

In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori.

Al fine di evitare l'introduzione in istituto di persone estranee alla scuola, i collaboratori scolastici devono anche verificare che il cancello di ingresso rimanga chiuso dalle ore 8,20 alle 8,40; dalle ore 13,00 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 14,15, fatte salve esigenze straordinarie, e che l'ingresso sia costantemente vigilato.

Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare cibo, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente scolastico.

Fermo restando la responsabilità delle singole persone sul problema della sicurezza, nel caso di situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, oppure determinate da comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o i Collaboratori del Dirigente i quali, valutata la situazione, potranno fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113.

PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO

Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra o il collaboratore scolastico:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore che, valutata la situazione:
- inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118) avvisandone contestualmente la famiglia dello studente;
- per le situazioni che non necessitano dell'intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore/ricco scolastico/a.

La stessa procedura sarà seguita per malore o infortunio del personale

L'insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione dell'accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi dell'evento. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

VALUTAZIONE

La normativa relativa alla valutazione (DPR 122/2009) attribuisce a questa attività, fondamentale della funzione docente, un'importanza crescente sia per gli aspetti diagnostici e formativi relativi agli allievi, sia come strumento di programmazione del Consiglio di Classe e del Collegio Docenti. La valutazione suscita la costante attenzione di studenti e famiglie e può diventare motivo di accesso agli atti e oggetto di possibili contestazioni o conflittualità. La tenuta del registro deve pertanto essere diligente. Ogni valutazione va espressa in modo trasparente e coerente, utilizzando i criteri deliberati dal Collegio Docenti. Al DS spetta

l'incarico di vigilanza sulla puntuale applicazione della normativa e di quanto deliberato nelle sedi competenti (Collegio – alias Dipartimenti -, Consiglio di classe). Si invitano, perciò, i docenti a rispettare rigorosamente l'insieme delle indicazioni collegiali e le norme vigenti. In particolare, per quanto riguarda il numero e la tipologia delle verifiche, siano esse scritte, orali o pratiche, la loro distribuzione nel tempo e la trasparenza totale dei criteri applicati, dovranno essere dettagliatamente illustrati agli allievi fin dalla fase di accoglienza di inizio anno (contratto formativo). Ogni docente è tenuto, infatti, ad esporre ufficialmente alla classe il contratto formativo completo di tutte le indicazioni previste relativamente agli obiettivi da raggiungere nella disciplina di insegnamento e a criteri e modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. Gli elaborati scritti valutati devono essere messi a disposizione degli alunni e dei genitori, tramite consegna a casa e, se strettamente necessario, eventuale fotocopiatura. Non è consentito effettuare interrogazioni fuori orario di lezione.

Si richiamano, infine, due importanti riferimenti di legge che incidono sulla pratica professionale degli insegnanti:

- 1) il segreto d'ufficio (previsto dal DPR 3/1957 e dalla L. 241/1990), la cui violazione è sanzionabile ex D. Lgs. 150/2009;
- 2) il divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto (D. Lgs. 297/1994 art. 508 c. 1).

VIGILANZA AI PIANI

Per consentire la vigilanza nei corridoi, oltre ai collaboratori scolastici, assegnati al piano, il D.S. ha individuato ulteriori figure di riferimento, con il preciso compito di garantire il rispetto delle regole, durante l'orario di servizio. I docenti preposti sono:

Piano terra, lato B – Prof. Egizio Domenico

Primo piano, lato A – Prof. Alfano Antonio/ Fiore Flora

Primo piano, lato B- Prof.ssa Esposito Liana

Secondo piano, lato A e B – Prof.ssa Tafuro Rosa

OBBLIGHI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente il personale collaboratori scolastici è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano delle attività e i turni stabiliti dal Dsga.

I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno.

Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.

I Collaboratori scolastici, dopo l'uscita degli studenti dalle proprie aule, devono immediatamente chiudere a chiave le stesse; I collaboratori scolastici non devono consentire l'uscita dalla classe agli alunni se non accompagnati dai docenti. I collaboratori scolastici segnaleranno i nominativi degli alunni che non rispettano tale obbligo. All'uscita degli studenti da tutte le classi del piano, lo stesso va chiuso.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 è stato disciplinato il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Tale DPR è consultabile sul sito web dell'Istituto (Homepage → Albo-on-line → Codici disciplinari → Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

La presente direttiva generale potrà essere integrata da direttive specifiche relative a particolari ambiti o contingenze. Auguro a tutti un'attività scolastica che, pur con le immancabili fatiche e le inevitabili contingenti delusioni, possa risultare appassionata nell' aiutare i giovani a costruire il loro progetto di vita e gratificante per la riconoscenza che gli alunni e le famiglie non potranno negare alla Vs. qualificata e indispensabile professionalità.

Il Dirigente Scolastico

Firme per avvenuta notifica

Dichiaro di aver ben compreso le disposizioni di cui all'avviso n...

Segue elenco con le firme

ALLEGATO 1

MARIA CRISTINA PAOLETTI

VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITA' DEL DOCENTE

- La responsabilità aggravata prevista dall'art. 2048 c.c.
- L'art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312
- Casistica e giurisprudenza
- Conclusioni

Nell'affrontare il tema della responsabilità civile e patrimoniale del personale docente in materia di vigilanza sugli alunni, questo scritto vuole essere un contributo finalizzato da una parte ad offrire alcuni elementi di chiarezza giuridica e dall'altra ad evidenziare alcuni punti "critici" che costituiscono ancora "zone d'ombra" a causa dei persistenti contrasti interpretativi da parte della giurisprudenza. Il presente lavoro ha come suoi destinatari principali i docenti stessi e ciò spiega l'approccio non esclusivamente giuridico e le considerazioni a tratti di carattere di ordine sociologico e pragmatico che ne caratterizzano la seconda parte.

LA RESPONSABILITA' AGGRAVATA PREVISTA DALL'ART. 2048 c.c.

E' opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di riferimento che è di natura sia legislativa (art. 2048 del Codice Civile relativo *alla responsabilità dei precettori*; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della *responsabilità patrimoniale* del personale direttivo, docente educativo e non docente) che contrattuale (art. 42, 5° comma del CCNL del 14.8.95) (1)

Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell'art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull'adozione del regolamento interno che " *deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima* ".

Le disposizioni previste dall'art.350 del Regio Decreto n.1297 del 1928 relativo a specifici doveri di sorveglianza in capo agli *insegnanti elementari* (2) e dall'art.39 del Regio Decreto n.965 del 1924 concernente i compiti di vigilanza negli *istituti di istruzione media* (3) non sono più applicabili ai sensi dell'art.82 del CCNL del 1995 in attuazione di quanto disposto dall'art.72 del D.Legs. n.29 /1993 .

In base a giurisprudenza risalente e consolidata , il personale insegnante delle scuole sia *private* che *pubbliche* rientra nella nozione dei cosiddetti " *precettori* " di cui all'art. 2048 , 2° comma del C.C. (4)

Per l'applicabilità dell'art.2048 c.c. anche ai dipendenti *statali* cfr. Cass. Sez.Un. 3.2.72, n.260 (in CED rv 356078) e Cass. Sez. Un. 9.4.73 , n.997 , in CED rv 363395) . Dunque, gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... *nel tempo* in

cui sono sotto la loro vigilanza. "

Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica , la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'art.28 della Costituzione (5)

Va qui rilevato, ma la questione sarà affrontata in seguito, che alla responsabilità degli insegnanti può accompagnarsi quella delle autorità scolastiche qualora la mancata vigilanza derivi da carenze nel loro operato.

Soffermandoci invece sul dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l'art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" (6) a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una *colpa presunta* , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di *non aver potuto impedire il fatto* (7) .

E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante *il caso fortuito*, ossia un evento straordinario *non prevedibile o superabile* con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc) . La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso . I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso . (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit. , ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano , evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione)

Dinanzi ad una regola così rigorosa, resa ancor più severa dall'orientamento delle Corti sul piano della prova liberatoria , si impone qui una prima precisazione. La giurisprudenza di legittimità sull'art. 2048 c.c. registra due filoni interpretativi.

Secondo un primo orientamento, l'art. 2048 2° c. del c.c. prevede la responsabilità dei "precettori" nella sola ipotesi del *danno causato a terzi dal " fatto illecito"* dei loro alunni commesso nell'arco di tempo in cui essi sono sotto la loro sorveglianza. Invero, la giurisprudenza risalente (cfr. Cass. 28.7.67 n. 1012, in CED rv 329060), ma non mancano pronunce recenti nel medesimo senso (Cass. civile sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135, in *Giur. it.* 2000, 507) , interpreta la norma in senso restrittivo per cui non ritiene sussistente la responsabilità prevista dall'art. 2048 nel caso di *danno che l'alunno abbia causato a sé stesso*

Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto applicabile la norma anche in questa seconda ipotesi . Si veda la già citata Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani "(8).

Secondo i fautori della prima interpretazione, il danno auto-procuratosi dall'alunno non resta sfornito di tutela, poiché la responsabilità viene comunque rinvenuta nell'ambito del principio di portata generale del *neminem laedere* di cui all'art.2043 del c.c. , secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ". Come è noto tale principio sanziona l'illecito extracontrattuale, inteso come violazione del dovere generale di rispetto altrui, attuata mediante la lesione di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione (9).

Il personale insegnante viene considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a se stesso) in caso di violazione dell'obbligo di vigilare sull'incolumità fisica degli allievi, obbligo per lo più rinvenuto, per gli insegnanti *statali*, nella normativa di settore (i citati artt. 350 R.D.1297/1928 e 39 R.D.965/1924 - ora non più applicabili) o comunque scaturente dall'affidamento dei minori all'ente scolastico.

La condotta omissiva colposa ai sensi dell'art.2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori *affidati alle loro cure* durante l'orario scolastico (cfr. la già citata Cass. Sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135).

Finora si è fatto indifferentemente uso del termine " *alunni* " o " *minori* ". L'obbligo di vigilanza sugli "allievi" previsto dall'art. 2048 c.c., così come il riferimento contrattuale alla vigilanza sugli "alunni" (art. 42, 5°c. CCNL 1995) non deve far ritenere che la responsabilità degli insegnanti possa estendersi anche a situazioni che vedano coinvolti alunni *maggioresenni*. Infatti, il fondamento di tale responsabilità è la violazione di quei doveri di vigilanza ed educazione che " *presuppongono* " la minore età degli allievi (10).

Dunque, sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli " *minori* " e che restano " *sospesi* " per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso. Sarebbe incoerente dal punto di vista sistematico che l'ordinamento gravasse gli insegnanti di una responsabilità per danni in relazione ad alunni *maggiori d'età* quando la stessa resta invece esclusa per i genitori.

Sebbene la giurisprudenza abbia adottato criteri di norma comunque rigorosi nel valutare la condotta del personale insegnante nell'esercizio dell'obbligo di vigilanza sia nel caso di danni arrecati dagli alunni a terzi che in caso di danno a sé stessi, va sottolineato che la diversità del criterio di imputazione (art. 2048 c.c. oppure 2043 c.c.) della responsabilità comporta delle conseguenze non irrilevanti sul piano del regime probatorio.

Se infatti, nell'ipotesi di danno causato dall'allievo a sé stesso, si applicasse il criterio di cui all'art. 2043 c.c. piuttosto che di quello previsto dall'art.2048, *la prova della colpa* così come degli altri elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale sarebbe, in base ai principi generali, a carico del danneggiato. Non operando la presunzione di *culpa in vigilando*, il cui effetto è quello di invertire l'onere della prova, spetta al soggetto che promuove l'azione risarcitoria fornire la prova: a) del danno subito; b) del nesso di causalità tra condotta tenuta dall'insegnante ed evento lesivo; c) della colpa dell'insegnante, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete. In base all'art. 2048 c.c., invece, l'onere probatorio del danneggiato è di gran lungo meno gravoso e si esaurisce "nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, mentre spetta all'insegnante dimostrare di non aver potuto impedire l'evento " (così la menzionata Cass. 26 giugno, 1998 n. 6331).

L'ART. 61 LEGGE 11 LUGLIO 1980 N. 312

E' qui necessario fare un'ulteriore precisazione.

Finora si è fatto genericamente riferimento all'affermazione di responsabilità del personale insegnante. Più correttamente si sarebbe dovuto parlare di responsabilità civile della pubblica amministrazione e di responsabilità patrimoniale degli insegnanti. Infatti, l'art.61 della L.312/1980 (Nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato) ha

profondamente innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni causati a terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni .

Prima dell'entrata in vigore della L.312/80, la responsabilità civile e patrimoniale del personale insegnante delle scuole statali era regolata dagli articoli 22 e 23 del DPR n.3 /1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) . Ai sensi dell'art. 22, 1 c., "l'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto " è " *personalmente* obbligato a risarcirlo". L'art.23 , 1 c. precisa che "è danno ingiusto....quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per *dolo o colpa grave* ". Lo stesso articolo aggiunge che " *restano salve le responsabilità più gravi* previste dalle leggi vigenti" e che l'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato statale " può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione qualora in base alle norme e ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico sussista anche la responsabilità dello Stato". Infine, l'art.22, 2 c. prevede l'azione di rivalsa sul dipendente da parte dell'amministrazione che abbia risarcito il danno in conseguenza dell'azione diretta .

Ai sensi dei suddetti articoli, gli impiegati statali, e tra questi il personale insegnante, rispondevano civilmente verso i terzi *solo per dolo o colpa grave* per tutte le attività inerenti al loro ufficio. Non rispondevano invece nell'ipotesi di *colpa lieve*, rispetto alla quale la giurisprudenza aveva affermato la responsabilità *diretta* dello Stato, che poteva tuttavia promuovere l'azione di rivalsa sul dipendente ai sensi degli artt. 18 e 22 del Dpr.n.3 ,1957. In base alle disposizioni limitative della responsabilità del suddetto Testo Unico, si poteva ritenere che gli insegnanti *statali* , non avrebbero dovuto essere onerati della responsabilità aggravata di cui all'art.2048 c.c..

Di contrario avviso si è mostrata, invece, come si è visto, la giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 9 aprile 1997 n. 997 cit.) che, interpretando l'espressione dell'art. 23 "salve le responsabilità più gravi..." come un riferimento ai criteri di imputazione della responsabilità e tra questi al criterio di cui all'art. 2048 c.c. - e 2047 c.c. relativo alla sorveglianza sugli incapaci - , ha ritenuto applicabile la regola della presunzione di *culpa in vigilando* anche agli insegnanti *statali* .

Rispetto a tale interpretazione particolarmente onerosa, una delle finalità perseguite dall'art. 61 della L.312/1980 , consisteva proprio nel mitigare il regime della responsabilità degli insegnanti statali , riconducendola , come peraltro evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale " entro limiti ritenuti dal legislatore più equi e confacenti , rispetto alla regola, per essi fino ad allora vigente , posta dall'art. 2048". (Cfr. la sentenza costituzionale del 24 febbraio 1992 n.64, in *Giur. It.*, 1992, I, I,1618, nella quale la Corte affermava la legittimità dell'art.61 rispetto all'art.28 della Cost .)

La lettera dell'art. 61 stabilisce che nel caso in cui l'Amministrazione " risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza ", la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave . Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si *surroga* al personale "nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ".

Pertanto, in base a tale normativa, nell'ipotesi di responsabilità per *culpa in vigilando* gli insegnanti statali non rispondono più *personalmente* verso terzi rispetto ai quali risponde invece *direttamente* l'Amministrazione su cui viene a gravare la responsabilità civile nelle azioni risarcitorie, salvo rivalsa dello Stato nei confronti dell'insegnante in caso di *dolo o colpa grave* .

Non prendendo qui in considerazione l'ipotesi eccezionale del *dolo*, ossia dell'ipotesi in cui il docente abbia *previsto e voluto* l'evento dannoso come conseguenza della propria azione od omissione (11), va evidenziato che la giurisprudenza considera *colpa grave* "una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente" (Cfr. C.Conti reg. Toscana sez. giurisd., 7 giugno 1996, n. 311, in *Riv. corte conti* 1996, fasc. 3, 129; Corte Conti sez. II, 3 aprile 1989 n. 63, in *Riv. giur. scuola* 1989, 1003)

Mentre risulta pacifico che l'art. 61 abbia apportato una profonda modifica sul piano *processuale*, escludendo l'azione di danno *diretta* nei confronti del personale insegnante, con la sostituzione ad esso dell'amministrazione, quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria, non altrettanto pacifica risulta la recente interpretazione giurisprudenziale che vede in esso il superamento della responsabilità aggravata connessa alla presunzione di *culpa in vigilando*. (Cfr. Cassazione civile Sez. Un., 11 agosto 1997, n. 7454, in *Giur. it.* 1998, 1714).

Nella sentenza in esame, i giudici di legittimità erano chiamati a decidere se con l'art.61 della L.312/80 il legislatore avesse voluto escludere l'*azione diretta* di responsabilità nei confronti degli insegnanti non solo nell'ipotesi espressamente contemplata del danno causato dall'alunno *a terzi*, ma anche nel caso del danno causato *a sé stesso*. La Suprema Corte, nell'esprimersi a favore della esclusione della legittimazione passiva del personale docente anche in questa seconda ipotesi, riteneva inoltre che l'art.61, dettando una disciplina speciale rispetto agli articoli 22 e 23 del DPR n.3 /1957, avesse apportato modifiche non solo sul piano *processuale*, ma anche sotto il profilo *sostanziale*, superando, almeno per quanto concerne gli insegnanti *statali*, la presunzione di colpa prevista dall'art.2048 c.c., ponendo " a carico del danneggiato l'onere della prova dell'elemento soggettivo della condotta illecita " (12).

La soluzione interpretativa in esame ha suscitato notevoli dubbi da parte della prevalente dottrina che ha posto, tra l'altro, l'attenzione sul carattere fondamentalmente *processuale* delle nuova disciplina posta dall'art.61 che, quindi, non può avere l'effetto di mutare il fondamento della responsabilità civile degli insegnanti che continua ad essere la presunzione di *culpa in vigilando*. La dottrina si è, inoltre, interrogata su di un aspetto che, sebbene non rilevante in questa sede poiché non incidente sulla responsabilità del personale insegnante, riveste tuttavia in assoluto una notevole importanza. Si è chiesta infatti se la limitazione di responsabilità ai soli casi di *dolo* o *colpa grave* vada riferita soltanto al rapporto *interno* tra dipendente ed amministrazione statale o se essa si estenda anche al rapporto con il *terzo danneggiato* che, quindi non potrebbe ottenere il risarcimento del danno in ipotesi di *colpa lieve* (13).

Ma non è stata solo la dottrina a porre in dubbio la validità dell'orientamento interpretativo in esame. In senso contrario continua a porsi altra giurisprudenza di legittimità che ritiene ancora operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di vigilanza. In tal senso si veda Cass.26 giugno 1998 n.6331, cit, secondo cui spetterebbe sempre all'amministrazione scolastica l'onere di dimostrare di aver esercitato la sorveglianza idonea ad impedire il fatto e cioè " quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere " (14)

In conclusione, l'esame delle decisioni giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinari confermano quella *zona grigia* di incertezza giuridica cui si è accennato nelle prime righe del presente scritto. In particolare, non c'è unanimità di vedute sull'applicabilità agli insegnanti della *presunzione* di colpa di cui all'art. 2048, 3 comma, c.c., presunzione che secondo un certo orientamento sarebbe superata dalla lettera dell'art. 61 della legge 312\1980. Inoltre, vi è contrasto circa l'ambito di applicazione del menzionato art. 2048 c.c., se cioè lo stesso

ricomprensione o meno anche i danni che l'allievo cagiona a sé stesso, ipotesi quest'ultima che invece alcuni considerano sotto l'operatività dell'art. 2043 c.c., con il conseguenziale ripristino dell'onere probatorio a carico del danneggiato. Su quest'ultimo punto si auspica che facciano definitivamente chiarezza le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a risolvere il contrasto all'udienza dell'8.2.2002 ma la cui decisione non è ancora nota al momento della stesura del presente lavoro.

CASISTICA E GIURISPRUDENZA

Quale che sia la norma applicata, la responsabilità degli insegnanti e dell'ente scolastico incontra il limite esterno della *temporalità* dell'obbligo di vigilanza. Per ricorrente giurisprudenza l'obbligo della sorveglianza si protrae per *tutto il tempo dell'affidamento* dell'alunno all'istituzione scolastica (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, in *Giust. civ. Mass.* 1999, 715) e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall'istituto (Cassazione civile, sez. III, 5 settembre 1986, n. 5424, in *Nuova giur. civ. commentata* 1987, 493). La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt. 2043/2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623, in *Giust. civ. Mass.* 1994,).

Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività *strettamente didattiche* ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione ecc.

Gli allievi sono *affidati* agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato *settimanalmente* o in modo *flessibile* alla stregua, in particolare, delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, DPR n.275/1999) e della disciplina contrattuale (art.24, CCNL del 26.5.99). Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente (cfr. l'art. 41 e 42, 5° c. del CCNL del 1995) e quindi in occasione delle *attività* definite di *insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come durante i *cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni*, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni. I docenti rispondono in tutti i casi in cui *singoli* alunni o *gruppi* di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono *ad essi espressamente affidati* per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

Ma *quid iuris* in tutte quelle circostanze non ben definite che possono verificarsi quotidianamente o comunque assai frequentemente durante l'orario scolastico? A scopo esemplificativo si potrebbe menzionare l'eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione o la possibilità che la pausa della ricreazione si svolga *contemporaneamente* in locali diversi dell'istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o l'ipotesi in cui *più classi risultino scoperte* a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni.

I capi di istituto (i quali potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali danni sofferti dagli allievi per carenze di misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori), allo scopo di evitare possibili attribuzioni di responsabilità impartiscono, di norma, disposizioni , generali o mirate a specifiche situazioni , nelle quali viene richiesto ai docenti di *garantire* la vigilanza sugli alunni .Tali disposizioni , spesso estremamente generiche , prive cioè di effettive indicazioni organizzative , sono di fatto sostanzialmente finalizzate a realizzare " *l'affidamento indifferenziato* " di un numero imprecisato di alunni ai docenti e a gravarli così di una sorta di " obbligazione di risultato " . A titolo esemplificativo, si possono citare circolari in cui si richiede , ai docenti dell'ora antecedente la ricreazione, di *garantire la vigilanza* sugli alunni durante l'intervallo " *sia* " nei corridoi " *sia* " all'interno delle classi, o in cui si dispone che gli insegnanti presenti *assicurino* la sorveglianza delle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse o in cui si richiede in modo imprecisato ai docenti di *collaborare* per "garantire la sorveglianza sugli alunni minori " anche in occasione dei periodi di cosiddetta " autogestione" studentesca " riconosciuta " dall'autorità scolastica .

Dinanzi a tali disposizioni , che comunque potrebbero essere foriere di possibili affermazioni di responsabilità da parte di una giurisprudenza , come si è visto , estremamente severa nel valutare la condotta degli insegnanti in materia di vigilanza, l'unica soluzione sembra essere quella di una copertura assicurativa per i rischi connessi ad un'azione di rivalsa da parte della pubblica amministrazione condannata a risarcire il danno subito dal minore .

Infatti, se da un lato le disposizioni dei capi di istituto risultano spesso più funzionali alla loro esigenza di andare esenti da responsabilità che ad una realistica , effettiva ed efficace organizzazione della vigilanza, non e' da escludere che, nonostante la più scrupolosa attenzione dell'insegnante, il comportamento di quest'ultimo potrebbe essere comunque oggetto di censura. Invero, le comprensibili aspettative dei genitori del minore danneggiato trovano sovente ascolto da parte di una magistratura che per soddisfarne le pretese risarcitorie risulta più incline a condannare la P.A. e poco propensa a valorizzare "le ragioni" del docente.

Sarebbe pertanto auspicabile , ad avviso di chi scrive, un maggior impegno da parte dei dirigenti scolastici sotto il profilo della predisposizione delle misure organizzative necessarie a realizzare una vigilanza adeguata sui minori che nel contempo circoscrivano obblighi e responsabilità dei docenti.

Sarebbe anche auspicabile un ripensamento in senso meno rigoroso da parte delle Corti , che tenga conto delle trasformazioni della società. Attualmente i minori (a partire , in generale, dall'età di dodici anni) godono di spazi di autonomia e di decisionalità molto più ampi rispetto al passato e sarebbe pertanto più equo esigere un grado meno intenso e continuo di sorveglianza da parte dei docenti ed al contrario una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli alunni.

A questo proposito è appena il caso di rilevare che l'art.2048 c.c. si applica all'ipotesi del " *fatto illecito*" commesso da un minore *capace di intendere e di volere* , mentre la responsabilità connessa alla sorveglianza dei soggetti *privi di capacità naturale*, siano essi minori o maggiori d'età , è, come noto , disciplinata dall'art. 2047 del c.c..

Ciò comporta che il minore *capace* potrebbe essere chiamato a rispondere, (rappresentato , naturalmente, dai genitori) , *in solido* con l'insegnante (*rectius* con la P.A. in caso di dipendente *statale* ai sensi dell' art.61 L.312/80) del danno ingiusto causato ad altri . Il minore potrebbe anche essere ritenuto *responsabile in modo esclusivo* del fatto illecito, qualora in base

alla maturità psico-fisica raggiunta , egli fosse ritenuto in grado di " badare a se stesso " , cioè in grado di valutare e di scegliere la condotta da tenere nella situazione specifica e avesse violato le regole di prudenza e diligenza (15).

Si evidenzia inoltre che, mentre in ambito penale, ai sensi dell'art.97 C.P., vi è una *presunzione assoluta* di *non imputabilità* del *minore di anni 14* (e solo per l'infradiciottenne , il giudice di merito accerta in concreto la sussistenza della capacità di intendere e di volere , intese rispettivamente come consapevolezza del disvalore sociale del fatto di reato e come capacità di autodeterminazione) , in ambito civile, il giudice può valutare , ex art.2046 del C.C., *anche nel caso di minore di età inferiore ai 14 anni* , il grado di sviluppo fisico ed intellettuale, la capacità di percepire l'illiceità dell'azione posta in essere ,così come l'attitudine ad autodeterminarsi (16).

D'altra parte , nella giurisprudenza specifica in materia di sorveglianza sui minori da parte del personale insegnante , risulta consolidato l'orientamento (cfr. Cass. Sez .III , 4.3.77 n. 894, Cass. Sez. II 15.1.80 n. 369 , Cass . Sez. III 23.6.93 n. 6937, Trib. Milano 28/6/1999) che tiene in considerazione il grado di maturazione degli allievi nel valutare il contenuto dell'obbligo di vigilanza .

Secondo tale orientamento , il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi del 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, " dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti , in particolare , all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto " (Trib . Milano , 28 giugno 1999, in *Giur. Milanese*, 2000, 111) . Se, quindi, la sorveglianza , " deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare " (cfr. Cass. 4 marzo 1977 n. 894, in CED rv 384500, e nello stesso senso (la vigilanza "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori") Cass . 22 gennaio 1980 n. 516, in *Giust. Civ. Mass.*, 1980, fasc. 1) , al contrario, " l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti " con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento , essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione " degli alunni . (cfr. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937, in *Giust. civ. Mass.* 1993,1065 e Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369, in *Giust. civ. Mass.* 1980, fasc. 1.). (17)

Si sottolinea , infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e , per il suo tramite al personale docente , non esclude la *responsabilità dei genitori* per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del *genitore* ai sensi dell'art.2048, 1° c., e quella del *precettore* , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato , non sono tra loro alternative ma *concorrenti* , poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa *in vigilando* , non anche da quella di colpa *in educando* , " rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in *Giust. Civ.*, 2000, I, 2835 ; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in *Giust. Civ. mass.* 1998, 2460 , secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli , è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti) . Nel caso di specie , il minore si era allontanato da scuola durante l'orario scolastico alla guida di un motorino altrui, senza avere il patentino, con a bordo una compagna di cui aveva provocato la morte in uno scontro contro un'auto . Nello stesso senso si veda . anche Cass. 9 ottobre 1997 n. 9815, in *StudiumJuris*, 1998, 426, e Cass. 1.4.80, n. 2119 .

La condotta del minore può essere quindi ricondotta in parte o in via esclusiva ai genitori per *culpa in educando* ; pertanto anche essi possono essere chiamati a *rispondere in solido* con l'insegnante per il fatto dell'allievo . Va qui ribadito che , ai sensi dell'art. 61 della L.312/80 ,

l'insegnante statale non può più essere chiamato a rispondere *direttamente* ne' per il danno causato dall'alunno a terzi ne' per il danno procurato dall'allievo a sé stesso. Legittimata passiva nell'azione risarcitoria promossa da terzi può essere solo la Pubblica Amministrazione. Quest'ultima, a seconda dell'andamento del contraddittorio processuale, potrebbe rispondere sia in via esclusiva, sia in solido con i genitori del minore corresponsabili per *culpa in educando*, se non addirittura (ma si tratta di una mera ipotesi) in solido con lo stesso minore capace. La Pubblica Amministrazione condannata a risarcire il danno, come si e' già avuto modo di evidenziare, può agire in rivalsa sull'insegnante in caso di dolo o colpa grave. Nel caso in cui la pubblica amministrazione sia stata condannata in solido con i genitori del minore ed abbia provveduto al pagamento *dell'intera obbligazione*, la stessa può agire in regresso su di loro.

In definitiva, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali, quale è dunque la condotta che il personale insegnante dovrebbe prudentemente tenere al fine di evitare un'eventuale affermazione di responsabilità a suo carico?

A titolo esemplificativo, chi scrive è dell'avviso che, se il docente, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.), ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in un'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni. Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica ed il possibile verificarsi di situazioni "paralizzanti", ove due o più insegnanti, si attendano a vicenda.

Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio e non sarebbe quindi contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. Anche in questa ipotesi, la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o, in mancanza, di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei (tra quelli più ricorrenti, la divisione della classe "scoperta" in piccoli gruppi ripartiti tra più classi) (18).

Al contrario, il ritardo, anche non comunicato, o l'assenza dell'insegnante a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale (anche ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante" (Cfr. Corte dei Conti, Sez. I, 26 marzo 1992 n.86, in *Riv. Corte conti*, 1992, fasc. 2, 93).

Per quanto riguarda l'intervallo, la giurisprudenza contabile ha recentemente confermato la sussistenza della responsabilità "del professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all'amministrazione scolastica dall'incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione" (cfr. Corte dei Conti, Reg. Piemonte 11 ottobre 1999 n.1590, in *Riv. Corte conti*, 2000, fasc. 1, 107; nella fattispecie l'alunno giocava con i compagni al "lancio del cancellino"). Si ritiene pertanto comportamento prudente, sotto la soglia dei *quattordici anni*, non allontanarsi dalla classe "affidata" o dal luogo assegnato per l'effettuazione della vigilanza sugli alunni.

CONCLUSIONI

Anche il mondo della scuola risente dell'aumentato tasso di litigiosità giudiziaria che da qualche tempo caratterizza la condotta dei danneggiati che, per il ristoro dei danni subiti, chiamano in giudizio (anche se spesso non a torto) un qualche responsabile: il medico per presunta

negligenza , il Comune che avrebbe trascurato la manutenzione del manto stradale, il condominio perché avrebbe contravvenuto ad una qualche normativa , e così via , per arrivare al docente che "avrebbe mancato" di vigilare sugli alunni. Gli spiragli offerti da qualche ponderata e ragionevole decisione (che valorizza l'età dell'allievo o che non pretende l'impossibile dall'insegnante presente al momento del fatto) non sono sufficienti ad intaccare l'orientamento prevalente della giurisprudenza caratterizzato da un estremo rigore nel valutare la condotta dell'insegnante il quale, gravato dall'inversione dell'onere della prova, è destinato il più delle volte a soccombere nel relativo giudizio di danno (in prima battuta, invero, lo Stato e non egli direttamente). Nel procedimento civile , infatti, il docente, come si è più volte evidenziato, non è parte (l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante.

L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno.